



Borgo dell'anno 2007



Destinazione vincente edizione 2010

COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta Pubblica - Sessione straordinaria di Seconda Convocazione

N° 25 DEL 21/09/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI - ANNO 2020

L'anno **duemilaventi**, il giorno **lunedì ventuno** del mese di **settembre** alle ore **20:30**, nella **Sede Municipale**, previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano :

NOME	FUNZIONE	PRESENZA
TURLA FIORELLO	SINDACO	PRESENTE
NOVALI GUGLIELMO	CONSIGLIERE	PRESENTE
ARCHETTI MARIO	CONSIGLIERE	PRESENTE
TURLA PIERO	CONSIGLIERE	==
RIBOLA MAURO	CONSIGLIERE	PRESENTE
CENI DEBORAH	CONSIGLIERE	PRESENTE
MAZZUCHELLI SEVERINO	CONSIGLIERE	PRESENTE
DALMERI ALESSANDRA	CONSIGLIERE	PRESENTE
ZILIANI LORENZO	CONSIGLIERE	PRESENTE
TURLA SERGIO	CONSIGLIERE	PRESENTE
COLOSIO ANGELO	CONSIGLIERE	==

Partecipa **Il Segretario Comunale Dott.ssa Mariateresa Porteri**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il **Fiorello Turla**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI - ANNO 2020

Per il dibattito relativo a questo ODG si rinvia alla trattazione del precedente punto n.5 all'ODG, in quanto discussi congiuntamente per la stretta correlazione tra loro.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI ma non la TARI;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*";

VISTO, in particolare, l'Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*";

CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio *“pay as you through”* e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

VISTO il Regolamento Tari approvato con deliberazione consiliare n. 6 assunta in data 07/03/2020;

VISTI:

- l’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 che statuisce quanto segue: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”*;
- l’art. 53 - comma 16° - della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dal comma 8° dell’art. 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che *“il termine per (...) approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (...)”*;
- l’art. 106, comma 3-bis, del D.L. n. 34/2020 che ha differito al 30 settembre 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali;

VISTA la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: *“La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all’emergenza da virus COVID-19”*;

CONSIDERATO che l’attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all’ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l’intervento dell’ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;

VISTA la deliberazione ARERA n. 158/2020/R/rif che detta disposizioni circa le *“misure di tutela”* e le *“agevolazioni tariffarie”* per le utenze domestiche e non domestiche colpite in vario modo dai provvedimenti nazionali e regionali;

VALUTATO che:

- le agevolazioni previste dalla deliberazione ARERA devono intendersi come il minimo riconoscibile agli utenti coinvolti e che la copertura del minor gettito derivante dalla procedura indicata dovrebbe comunque essere redistribuita su tutte le utenze, seppur *“spalmata”* sugli anni successivi;
- restano ferme, in aggiunta o in alternativa a tale procedura, le prerogative già attribuite dalla legge n. 147/2013 agli Enti Locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, come giustamente evidenziato nella deliberazione ARERA;
- le riduzioni tariffarie eventualmente decise dal Comune possono essere finanziate con risorse esterne alla tassa, utilizzando le disponibilità del bilancio comunale;

ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

RITENUTO opportuno introdurre interventi agevolativi più incisivi rispetto a quanto previsto da ARERA, sulla base dei criteri e dei requisiti che verranno di seguito esposti, con oneri a carico del bilancio comunale;

CONSIDERATO che:

- in relazione alle utenze non domestiche, i provvedimenti governativi e regionali hanno pesantemente colpito la gran parte delle attività presenti sul territorio, al di là della distinzione tra le attività obbligate alla chiusura e quelle che sono state costrette a chiudere o ridurre "volontariamente";
- per quanto riguarda le utenze domestiche, per le quali la delibera ARERA non prevede riduzioni obbligatorie, la riclassificazione di vari parametri comporta nessun aumento, ma la conferma per l'anno 2020 delle tariffe 2019;

VISTI l'articolo 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e la deliberazione della Giunta comunale n. 47 del 25/05/2020 con cui sono state concesse nel periodo compreso tra il 01 giugno 2020 fino alla data del 1 novembre 2020 l'occupazione a titolo gratuito del suolo pubblico e del suolo privato gravato da servitù di uso pubblico, comprese le aree verdi, piazze, superfici poste in corrispondenza/prossimità dei "locali commerciali" nonché quelle destinate alla sosta veicolare, per l'occupazione esentate dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'anno 2020;

RITENUTO opportuno, in questo anno così difficile per gli operatori economici, stabilire l'esenzione delle occupazioni di suolo pubblico anche per quanto riguarda la TARI per il solo periodo di chiusura del lock down anche considerando che gli importi dovuti per tassa sui rifiuti su tali occupazioni ammontano in totale a circa € 15.000,00=

PRESO ATTO che la Giunta comunale propone di determinare le seguenti agevolazioni limitatamente alle utenze non domestiche:

- la riduzione al 100% della parte "variabile" che quella "fissa" ad ogni utenza non domestica determinata in proporzione al numero di giorni di effettiva chiusura dell'attività ed effettuati durante il periodo del lock down ossia dal 12 marzo 2020 e fino al 17/05/2020;
- la riduzione al 100% della parte fissa che variabile per le occupazioni di suolo pubblico nel corso dell'anno 2020 per il solo periodo di chiusura obbligatorio del lock down;

PRESO ATTO che le riduzioni come sopra determinate ammontano complessivamente a circa € 15.000,00= e che la relativa copertura sarà assicurata con risorse diverse dai proventi della tassa, come descritto più sopra, mantenendo gli equilibri di bilancio;

ATTESO che:

- nel perseguimento degli obiettivi di incremento della raccolta differenziata previsti dalla normativa vigente e di riduzione della produzione di rifiuti, dopo aver introdotto nell'anno

2018 la raccolta “porta a porta”;

- tale sistema ha dato ottimi risultati, permettendo di incrementare la raccolta differenziata al 63,60% del 2019;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 5, del D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono confermare le tariffe della TARI adottate per l’anno 2019 anche per l’anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l’anno 2020; l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

RITENUTO opportuno non avvalersi di tale possibilità in quanto si è in grado di procedere fin d’ora all’approvazione del PEF e delle tariffe TARI effettive da applicare per l’anno 2020;

PRESO ATTO che i costi per i quali dovrà essere garantita la copertura integrale con il gettito del tributo – previsti nel piano finanziario di cui sopra – sono stati quantificati sulla base dei dati comunicati dal gestore del servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, SEA Soluzioni Ecoambientali Srl con sede in Villanova Canavese Via Aiassa n. 23 ed integrati con i costi direttamente sostenuti dal Comune;

VISTI i seguenti documenti allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali:

- prospetto delle tariffe TARI per l’anno 2020 diviso tra utenze domestiche e utenze non domestiche;
- prospetto del ruolo tari 2020 con la ripartizione tra costi fissi e costi variabili suddivisi tra utenze domestiche ed utenze non domestiche;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 651, della legge n. 147/2013, la determinazione delle “tariffe” viene effettuata tenendo conto dei criteri di cui al D.P.R.

n. 158/1999 e, in particolare:

- per la parte a copertura dei “costi fissi”, le tariffe vengono determinate con i criteri presuntivi di cui agli artt. 5, comma 1, e 6, comma 1, del D.P.R. n. 158/99;
- per la parte a copertura dei “costi variabili”, ai sensi dei medesimi artt. 5, comma 2, e 6, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATO che il Metodo Tariffario (MTR) di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019 comporta una diversa ripartizione tra costi fissi e variabili rispetto a quanto fin qui applicato in base al DPR n. 158/1999, pur mitigando l’entità di tale variazione prevedendo la rimodulazione della quota variabile della tariffa al fine di contenere la variazione della stessa tra un minimo dell’80% e un massimo del 120% rispetto al 2019;

RILEVATO che, nonostante tale rimodulazione, prevista dall’art. 3 dell’allegato A) alla deliberazione ARERA n. 443/2019, a causa della modifica dell’incidenza delle variabili di superficie, numero degli occupanti e quantità di rifiuti rilevata, la nuova ripartizione dei costi comporta una redistribuzione del carico tributario tra gli utenti;

PRESO ATTO che le tariffe, articolate secondo i criteri di cui sopra, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che, nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni;

CONSIDERATO, infine, che sull'ammontare del tributo in oggetto è dovuta l'applicazione del "tributo provinciale" per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, stabilito nella misura del 5% dall'art. 38-bis del D.L. n. 124/2019;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTI il Bilancio di Previsione 2020-2023 e il documento unico di Programmazione, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 e n. 8 del 07/03/2020;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in merito all'approvazione del presente atto;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile dell'atto reso dai competenti responsabili di area ai sensi dell'art. 49 – comma 1° – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON votazione, espressa per alzata di mano, dal seguente esito:

presenti: n. 9

favorevoli: n.7

contrari: n.2 (Consiglieri Turla Sergio e Ziliani Lorenzo)

astenuiti: ==

DELIBERA

- 1) Di dare atto** che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2) **Di determinare**, per i motivi e secondo quanto specificato in premessa, nonché ai fini della copertura del 100% dei costi come sopra quantificati, i criteri, le tariffe e le riduzioni per l'anno 2020 della tassa sui rifiuti (TARI) approvando e facendo proprio l'elaborato tecnico allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) **Di applicare** le seguenti riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche colpite in vario modo dai provvedimenti nazionali e regionali:

- la riduzione al 100% della parte "variabile" che quella "fissa" ad ogni utenza non domestica determinata in proporzione al numero di giorni di effettiva chiusura dell'attività ed effettuati durante il periodo del lock down ossia dal 12 marzo 2020 e al 17/05/2020;
- la riduzione al 100% della parte fissa che variabile per le occupazioni di suolo pubblico nel corso dell'anno 2020 per il solo periodo di chiusura obbligatorio del lock down;

4) **Di dare atto** che:

- le riduzioni di cui al punto precedente ammontano a circa 15.000,00= e sono finanziate con risorse diverse dai proventi della tassa, ma con risorse a carico del bilancio comunale, mantenendo gli equilibri del bilancio stesso;
- sull'ammontare del tributo determinato in applicazione delle tariffe qui approvate è dovuta l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, stabilito nella misura del 5% dall'art. 38- bis del D.L. n. 124/2019;
- ai sensi della legge n. 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione staccata di Brescia – al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il Sindaco avanzare la proposta intesa a dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione attesa l'urgenza che il provvedimento riveste;

VISTO l'art. 134, comma quattro, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON votazione, espressa per alzata di mano, dal seguente esito:

presenti: n. 9


favorevoli: n.7

contrari: n.2 (Consiglieri Turla Sergio e Ziliani Lorenzo)

astenuti: ==

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.n.267/2000 e smi.=



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
Sindaco
Giorgio Turla



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mariateresa Harter

REFERATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ONLINE
(ART.124 DEL D. LGS. 18/08/2000, N.267 e s.m.i. e ART.32 c.1 Legge 18/06/2009 n.69)

Certifico, io sottoscritto Segretario Comunale, che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio Online del Comune di Monte Isola in data **12/10/2020** all'indirizzo www.comune.monteisola.bs.it ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mariateresa Harter



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(ART.134 del D. LGS. 18/08/2000, N.267 e s.m.i.)

Si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorso il decimo giorno dalla compiuta pubblicazione all'Albo Pretorio.

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei componenti (Art. 134, c. 4).

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mariateresa Harter





Borgo dell'anno 2007



Destinazione vincente edizione 2010

COMUNE DI MONTE ISOLA
Provincia di Brescia

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49
Comma 1° del D.L. 18 Agosto 2000 n. 267

SERVIZIO RISORSE

Proposta N° 29

Oggetto : APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica in quanto la proposta in oggetto è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia

Monte Isola, 16/09/2020

Il Responsabile del Servizio

Archetti Giulia





Borgo dell'anno 2007



Destinazione vincente edizione 2010

COMUNE DI MONTE ISOLA
Provincia di Brescia

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49
Comma 1° del D.L. 18 Agosto 2000 n. 267

Servizio Risorse

Proposta N° 29

Oggetto : APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia

IMP/ACC	ESERC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO

Monte Isola, 16/09/2020

Il Responsabile del Servizio Risorse

Archetti Giulio



ALLEGATO "A" a DEUB. CC
 N° 25 DEL 21/09/2020



IL SEGRETARIO C.LE
 Dott.ssa Mariateresa Pareri

COMUNE DI MONTE ISOLA
 TARI - Anno 2020
 TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE			
Numero Componenti		Parte fissa a mq.	Parte variabile
1 componente		€ 0,58876	€ 27,24132
2 componenti		€ 0,68688	€ 49,84583
3 componenti		€ 0,75697	€ 61,58278
4 componenti		€ 0,81305	€ 70,71152
5 componenti		€ 0,86912	€ 86,07099
6 o più componenti		€ 0,91117	€ 99,14103

UTENZE NON DOMESTICHE		Tariffa € / mq. effettivo	
Attività		Parte fissa	Parte variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,91418	€ 0,60946
2	Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	€ 1,48187	€ 0,98407
3	Stabilimenti balneari	€ 1,12493	€ 0,75206
4	Esposizioni, autosaloni	€ 0,77938	€ 0,52212
5	Alberghi con ristorante	€ 2,45111	€ 1,63278
6	Alberghi senza ristorante	€ 1,69641	€ 1,13105
7	Case di cura e di riposo	€ 1,88438	€ 1,25194
8	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 2,10841	€ 1,40615
9	Banche ed istituti di credito	€ 1,09265	€ 0,72920
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 2,03911	€ 1,35721
11	Edicola, farmacia, tabaccai, plurilicenze	€ 2,80046	€ 1,85994
12	Attività artigianali tipo botteghe : falegname, idraulico, elettricista, parrucchiere	€ 1,91381	€ 1,26818
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 2,15683	€ 1,42932
14	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 1,68217	€ 1,12351
15	Attività artigianali di produzione di beni specifici	€ 1,86444	€ 1,23678
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 11,63852	€ 7,73758
17	Bar, caffè, pasticcerie	€ 7,91343	€ 5,25586
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 4,51871	€ 3,00884
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 4,34593	€ 2,88787
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 14,83199	€ 9,86100
21	Discoteche, night club	€ 2,94286	€ 1,95713
22	Autorimesse, magazzini e depositi senza alcuna vendita diretta	€ 1,13917	€ 0,75413

COMUNE DI MONTEISOLA
TARI 2020

COSTI DA MTR 2020

Allegato B alla delibera di consiglio n.25 del 21/09/2020


IL SEGRETARIO CLE
Dott.ssa Mariateresa Porteri

Totale Costi Fissi
Totale Costi Variabili
Totale Costi

Complessivi	Ripartizione Utenze			
	Domestiche		non Domestiche	
		%		%
€ 168.964,28	€ 101.378,57	60,00%	€ 67.585,71	40,00%
€ 181.360,54	€ 108.816,32	60,00%	€ 72.544,21	40,00%
€ 350.324,81	€ 210.194,89		€ 140.129,93	

CONTRIBUTI COMUNALI DA
IMPIEGARE SU QUOTA FISSA

CONTRIBUTI COMUNALI DA
IMPIEGARE SU QUOTA VARIABILE

Costi MTR al netto di Contributi

€ 22.648,12	€ 13.588,87		€ 9.059,25	
€ 84.085,15	€ 50.451,09		€ 33.634,06	
€ 106.733,27	€ 64.039,96		€ 42.693,31	

Totale Costi Fissi
Totale Costi Variabili
Totale Costi

Complessivi	Ripartizione Utenze			
	Domestiche		non Domestiche	
		%		%
€ 146.316,16	€ 87.789,69	60,00%	€ 58.526,46	40,00%
€ 97.275,39	€ 58.365,23	60,00%	€ 38.910,15	40,00%
€ 243.591,54	€ 146.154,93		€ 97.436,62	

Contributi comunali Covid 19 ND
CON CHIUSURE

€ 14.939,74
